

Due parole d'introduzione. *Breviarium Alaricianum*, il suo contenuto e l'*interpretatio* a Brev. 1.4.1 = C.Th. 1.4.3

Gisella Bassanelli Sommariva
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Due parole per illustrare i motivi che hanno suggerito i temi per questo convegno, il tredicesimo di Ravenna Capitale, il primo che si svolge in presenza dopo le note restrizioni ed il secondo che non si tiene a Ravenna.

L'idea della sede venne durante una cena a Spello nell'autunno di un anno fa e l'incontro fu pensato come una festa in cui offrire agli amici il dono di visite guidate agli inestimabili tesori di Aquileia, visite poi realizzate con la preziosa collaborazione del prof. Andrea Spiriti; il tema invece fu scelto perché ci parve fosse venuto il momento di studiare il *Breviarium Alaricianum*, non solo nella parte riservata alle costituzioni tratte dal *Codex Theodosianus*¹, ma considerato in sé e per sé nella sua completezza, rileggendolo con occhi limpidi, accantonando per un attimo l'amplissima dottrina e i luoghi comuni intorno ad esso formati.

Lex Romana Visigothorum e *Breviarium* sono entrambe denominazioni adottate dalla dottrina moderna per indicare una raccolta di testi giuridici romani: costituzioni tratte dal *Codex Theodosianus*, alcune *Novellae* post-teodosiane, un'epitome in due libri delle *Institutiones* di Gaio, una silloge di passi tratti dalle *Pauli Sententiae*, alcuni rescritti tratti dal Gregoriano e dall'Ermogeniano ed in fine un passo di Papiniano; raccolta a noi nota grazie a numerosi manoscritti² provenienti da diversi territori delle province occidentali. Chiarisce di cosa si tratti il *Commonitorium*³, atto con cui Alarico II il *IV Non. Feb.* del XXIII anno del regno

¹ Naturalmente ciò è favorito dall'inserimento dei testi e delle *interpretationes* nell'ed. Mommsen del *Codex Theodosianus*.

² Per la descrizione dei manoscritti, vedi: *Prolegomena* all'edizione Mommsen, LXV e ss.; più di recente, J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus: historia de un texto*, Madrid, 2014, 113 e ss.

³ *Commonitorium*

*In hoc corpore continentur leges sive species iuris de Theodosiano et diversis libris electae et sigut praeceptum est, explanatae anno xxii. regnante domino Alarico rege, ordinante viro illustri Goiarico comite. exemplar auctoritatis. commonitorium Timotheo v. s. comiti. Utilitates populi nostri propitia divinitate tractantes hoc quoque, quod in **legibus** videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus, ut omnis **legum** Romanarum et antiqui iuris obscuritas,*

di Tolosa (506) pubblica la raccolta di *leges* e *ius*; documento che in alcuni manoscritti precede il testo del *Breviarium*. In esso il termine *lex* (*legibus*) è riferito esclusivamente alle costituzioni imperiali raccolte, mentre l'opera su cui Alarico II pone il suo sigillo è definita solo con i termini *corpus* o *liber*.

La prima denominazione, usualmente preferita dagli studiosi del diritto romano (ma Mommsen usa *Breviarium* nell'edizione critica del *Codex Theodosianus*), è già ampiamente condivisa nel 1847 quando Gustav Haenel pubblicò la sua edizione critica, ancora utilizzata, intitolando appunto *Lex Romana Visigothorum*. Essa in realtà non è priva di rischi di ambiguità inducendo a parlare di compilatori visigoti, espressione che pare suggerire che il *Breviarium* sia stato compilato da giuristi visigoti e che in esso si rifletta, almeno in parte, la loro specifica cultura. Ipotesi del resto oggi largamente diffusa in dottrina e talvolta accolta come un dato di fatto, mentre autorevoli studiosi in passato sostennero la tesi che voleva la compilazione realizzata da giuristi romani operanti nella Gallia meridionale⁴.

Il testo del *Commonitorium* è indubbiamente influenzato dal modello rappresentato dalla Nov. 1 di Teodosio II, ben nota in Occidente e conservata nel *Breviarium*⁵; da essa riprende le motivazioni che hanno suggerito la necessità di

adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris, in lucem intelligentiae melioris deducta resplendet, et nihil habeatur ambiguum, unde se diuturna aut diversa iurgantium impugnet obiectio. Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis, haec, quae excerpta sunt vel clariori interpretatione composita, venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit assensus. Et ideo secundum subscriptum librum, qui in thesauris nostris habetur, oblatum librum tibi pro distringendis negotiis nostra iussit clementia destinari, ut iuxta eius seriem universa causarum sopiatur intentio: nec aliud cuilibet aut de legibus aut de iure liceat in disceptationem proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu, sicut iussimus, ordo complectitur. Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex necque iuris formula proferri vel recipi praesumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum pertinere noveris facultatum. Hanc vero praeceptionem directis libris iussimus adhaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat. Anianus vir spectabilis ex praeceptione D.N. Gloriosissimi Alarici regis hunc codicem de Theodosiani legibus atque sententiis iuris vel diversis libris electum Aduris, anno XXII eo regnante, edidi atque subscripsi. Recognovimus. Dat. sub die IV. Non. Feb., anno XXII. Alarici regis, Tolosae. (506)

Et iterum anno XX. regnante Karolo, rege Francorum et Longobardorum, et patricio Romanorum.

⁴ Per una rassegna di dottrina vedi il contributo di L. ATZERI, *Le Pauli Sententiae e le loro interpretationes nel contesto della Lex Romana Visigothorum*, più oltre in questo stesso volume, 47-72, n. 6.

⁵ Nov. Th. 1 *Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Florentio praefecto Orientis. Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, tam pauci rarique exstiterint, qui plene iuris civilis scientia ditarentur, et in tanto lubricationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae. 1. Quod ne quoquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia immensa librorum, si actionum diversitas*

provvedere alla raccolta, l'esigenza di rendere chiari e facilmente comprensibili i testi delle leggi⁶ e la clausola finale sulla sua 'esclusività', su cui tanto si è discusso.

*difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionum divalium, quae velut sub crassae demersa caliginis et obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit, verum egimus negotium temporis nostri, et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus, electis viris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita vulgavimus, ne iurisperorum ulterius severitate mentita dissimulata inscientia, velut ab ipsis adytis exspectarentur formidanda responsa, cum liquido pateat, quo pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditas, quibus verbis stipulatio colligatur, ut certum vel incertum debitum sit exigendum. Quae singula prudentium detecta vigiliis in apertum lucemque deducta sunt nominis nostri radiante splendore. 2. Nec parvum pretium sibi hoc suspicentur esse delatum, **quibus divina sensa pectoris nostri mandavimus**. Etenim si recte mentis acie futura prospicimus, ad posteros usque devenient laboris nostri consortio. 3. Quamobrem detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explicantium aetates adtritae sunt, compendiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus roboramus, **nulli post Kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocaciones ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis**. Quamquam nulli retro principum aeternitas sua detracta est, nullius latoris occidit nomen: immo lucis gratia mutuati claritudine consultorum augusta nobiscum societate iunguntur. Manet igitur manebitque perpetuo elimata gloria conditorum nec in nostrum titulum demigravit nisi lux sola brevitatis. 4. Et quamvis **nostris auspiciis totius operis instauratio deberetur**, adtamen magis imperatorium magisque credidimus gloriosum, si fugata invidia perennitatis iure memoria remaneret auctorum. Nobis ad fructum bonae conscientiae satis abundeque sufficet, revelatis legibus inventa maiorum obscuritatis iniuria vindicasse. 5. His adicimus nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae, perpetuo Augusto Valentino posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur. 6. Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis auctoribus promulgantur; falsitatis nota damnandis, quae ex tempore definito Theodosiano non referuntur in codice, exceptis his, quae habentur apud militum sancta principia, vel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum gratia quae in regestis diversorum officiorum relata sunt. 7. Longum est memorare, quid in huius consummationem negotii contulerit vigiliis suis Antiochus cuncta sublimis, ex-praefecto et consule, quid Maximinus, vir inlustris, ex-quaestore nostri palatii, eminens omni genere litterarum; quid Martyrius vir inlustris, comes et quaestor, nostrae clementiae fidus interpres, quid etiam Sperantius, Apollodorus Theodorus viri spectabiles, comites sacri nostri consistorii; quid Epigenes vir spectabilis comes et magister memoriae, quid Procopius, vir spectabilis comes, et magistro libellorum, iure omnibus veteribus comparandi. 8. Quod restat, Florenti, parens karissime atque amantissime inlustris et magnifica auctoritas tua, cui amicum, cui familiare est placere principibus, **edictis propositis in omnium populorum, in omnium provinciarum notitiam scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire**. Dat. XV. kal. mart. Constantinopoli, D. N. Theodosio a. XVI. cons. et qui fuerit nuntiatus.*

Interpretatio: Haec lex dicit, ut Theodosiani codicis auctoritas omni firmitate subsistat.

⁶ Non pare invece opportuno fare riferimento a C. 1.14.9, breve testo estrapolato dall'inizio della Nov. IIII di Marciano, intitolata *De matrimoniis senatorum*, di cui i commissari giustinianeî hanno utilizzato anche il passo inserito in C. 5.5.7 *de incestis et inutilibus nup-*

Tuttavia si differenzia in alcuni punti significativi: mentre Teodosio ricorda per nome, uno per uno, i commissari da lui nominati e rivendica a sé l'aver loro dato non solo l'incarico, ma anche precise istruzioni, lasciando intendere un suo effettivo e determinante coinvolgimento personale nella costruzione del progetto, Alarico invece dice soltanto che sono stati incaricati *sacerdotes* e *nobiles viri*:

hoc quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus, ut omnis legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas, adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris, in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat, et nihil habeatur ambiguum, unde se diuturna aut diversa iurgantium impugnet obiectio. Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis, haec, quae excerpta sunt vel clariori interpretatione composita, venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit assensus.

e che la raccolta, una volta terminata, è stata corroborata dall'approvazione *venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum*.

Anche se si pensa che con quest'ultima espressione Alarico abbia inteso riferirsi alla classe dirigente del regno visigoto e quindi i *venerabiles episcopi* sarebbero vescovi ariani (goti), resta il dubbio se i *sacerdotes* e i *nobiles viri*, ossia i compilatori, fossero visigoti o romani di fede nicena.

tiis, come invece di recente L. DI CINTIO, *Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum*, in *AARC*, XXV, 2023, 497-521, in particolare a 504 e s. Nel testo complessivo della Novella, l'inciso ha la funzione di introdurre una riforma di Marciano, su un disposto da una *lex* di Costantino, per sottolinearne la necessità e ciò viene fatto rivendicando al solo imperatore il potere di chiarire ai giudicanti ogni possibile ambiguità del testo normativo: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intelligi ob omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognitio vel inhibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero in iisdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri, ut omnis sanctionis removeatur ambiguum et in suam partem iuris dubia derivare litigatorum contentio alterna non possit, negotiorum quoque cognitores ac tribunalium praesides apertam definitionem legum secuti suspensis nutantibusque sententiis inter scita incerta non fluctuent*. I giustinianei utilizzano la prima parte della frase, modificandola nella chiusa: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intelligi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognitio vel inhibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero in isdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri duritiamque legum nostrae humanitati incongruam emendari*, ne fanno un principio generale e lo inseriscono nel titolo *De legibus et constitutionibus principum et edictis*. Coerentemente Giustiniano proibirà le *interpretationes* ai testi della compilazione. Nel *Commonitorium*, invece, come si vedrà poco oltre nel testo, è seguito ancora il principio secondo cui la costituzione imperiale è chiarita ad opera dei giuristi.

La nazionalità dei compilatori

Ora chiederei, e spero ciò non sia considerato una provocazione, di accettare, per un momento, l'ipotesi che i *sacerdotes* e i *nobiles viri* fossero romani di credo niceno, e di valutare quali conseguenze da ciò deriverebbero.

In primo luogo seguire questa ipotesi spiegherebbe in modo piano e chiaro la particolarità unica che distingue questa da tutte le altre 'leggi', precedenti e successive, dei Visigoti, ma anche degli Ostrogoti e dei Burgundi: solo in essa le norme romane sono recepite con i loro dati identificativi, come in uso presso giuristi romani dell'epoca, e i testi sono riportati apparentemente in modo fedele, tranne ovviamente quello del *Liber Gai*; in particolare le *Novellae* sono riprodotte nel testo integrale, o quasi.

In realtà che si tratti effettivamente di testi corrispondenti agli originali è possibile affermare con certezza solo per le costituzioni tratte dal *Codex Theodosianus*, per una parte sufficientemente ampia delle quali abbiamo possibilità di confronto, mentre altrettanto non può dirsi per le *Pauli Sententiae* e le costituzioni tratte dai codici Dioclezianei, non disponendo di un numero adeguato di testi da porre a confronto e non potendo considerarsi il *Codex repetitae praelectionis*⁷ e i *Digesta* utilizzabili a tal fine⁸. Tuttavia, visto il confronto, in particolare fra il passo riportato sotto il titolo *ad legem Iuliam maiestatis* in PSV 5.31 ed il *Fragmentum Leidense* di Paolo (B.P.L. 2589), sembra plausibile pensare che i testi riportati fossero quelli ritenuti autentici in quell'epoca e in quell'ambiente e che le modifiche apportate ai testi tratti dalle *Pauli Sententiae* siano per sottrazione⁹.

Tale atteggiamento nei riguardi delle norme romane sarebbe stato assolutamente spontaneo e naturale da parte dei giuristi che operavano nelle sedi episcopali, nelle Abazie e nella scuola di Arles, mentre risulta in contrasto con quanto Alarico dice nel *Commonitorium*: *...quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus...*

Non abbiamo, infatti, dati a sostegno della tesi che i redattori della raccolta abbiano volontariamente modificato i testi delle costituzioni imperiali e delle *Pauli Sententiae*, mentre la frase del *Commonitorium*, sopra riportata, in cui si fa riferimento ad una *clariori interpretatione*, ben si attaglia alle *interpretationes* inserite nella raccolta.

⁷ Sulla sostanziale corrispondenza all'originale dei testi tratti dal Gregoriano, vedi M.U. SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origine e vicende*, Napoli, 2005, 276-286.

⁸ Un agevole strumento per verificare le differenze testuali fra il medesimo passo delle *Pauli Sententiae* inserito in PSV e nei *Digesta* è offerto da *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio* (a cura di M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI), Padova, 1995.

⁹ I. RUGGIERO, *Il Fragmentum Leidense di Paolo (B.P.L. 2589)*, in *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca* (a cura di D. MANTOVANI, S. AMMIRATI), Pavia, 2018, 163 e ss.

Le *interpretationes*

Un sia pur breve esame delle *interpretationes* consente di fare alcune verifiche dell'ipotesi che i loro autori fossero giuristi romani, non visigoti, circostanza peraltro da ritenersi fuori discussione per le *interpretationes* redatte in epoca precedente alla raccolta. Per brevità do qui per pacifico che le *interpretationes*, un vero e proprio genere letterario, presenti anche in manoscritti che contengono costituzioni del *Codex Theodosianus* non accolte nel *Breviarium*¹⁰ e certamente usuali anche in Oriente, siano in gran parte precedenti alla redazione di questo e che abbiano origini, autori e funzioni diverse; tuttavia certamente sono state scelte dai redattori della raccolta, che sono talvolta intervenuti personalmente inserendo loro indicazioni o dando atto di sviluppi verificatisi nella prassi¹¹.

Qui interessa vedere qual è il loro scopo all'interno del *Breviarium*, ove sono presenti sia a corredo di leggi imperiali¹², sia dei passi tratti dalle *Pauli Sententiae* e dei rescritti tratti dai due codici Diocleziani. Solitamente si dice che le *interpretationes* hanno come funzione principale di essere una sorta di 'schede esplicative' delle costituzioni imperiali, per renderne comprensibile il testo in un ambiente in cui la cultura giuridica è ormai di livello molto inferiore: in realtà, pare piuttosto, come ho già avuto occasione di osservare¹³, che esse traducano il testo delle *leges* tratte dal *Codex Theodosianus* e delle *Novellae* post-teodosiane, anche quando di per sé abbastanza agevolmente comprensibile, in un linguaggio tecnico, preciso ed inequivoco, più vicino a quello usato dai giuristi e nelle scuole. Ciò è confermato da una lettura, a mo' di esempio, delle prime quattro *leges* del titolo 1.1 del *Codex Theodosianus*, tutte tradite dal *Breviarium* ed ivi corredate da *interpretationes* e dalla lettura delle sole 12 *leges*, su 393 conservate, per le quali i redattori ritengono non necessaria l'*interpretatio*, testi per lo più molto brevi e scritti con linguaggio tecnicamente corretto¹⁴.

Altre *interpretationes*, soprattutto quelle apposte alle *Novellae*, compiono una vera e propria 'massimazione' della *lex*: a titolo meramente esemplificativo si può

¹⁰ Come noto, si tratta delle *leges*, tratte dal Teodosiano conservate in manoscritti frammentari (C.Th. 1.2.9, a. 385; 1.16.3, a. 377; 2.7.1, a. 314, e 2, a. 327; 3.12.1, a. 342; 4.8.8, a. 332; 4.10.2, a. 423; 4.10.3, a. 426; 4.11.2, a. 349; 4.12.1, a. 314, e 2, a. 317, di cui è conservata solo la *subscriptio* e l'*interpretatio*; 3, a. 320; 5, a. 362; 6, a. 366, e 7, a. 398).

¹¹ Vedi le puntuali indicazioni date da Haenel in premessa all'edizione critica.

¹² Sulle *interpretationes* alle *Novellae* di Valentiniano III contenute nel Brev., vedi P. BIAVASCHI, *Dialettica e continuità nelle interpretationes alle Novellae di Valentiniano III. Questioni di metodo*, più oltre in questo stesso volume, 73 e ss.

¹³ G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel tardo antico*, in *AARC*, XXV, 2023, 283-302, in particolare 296 ss.

¹⁴ C.Th. 8.5.59 a. 400; 9.7.6 a. 390; 9.11.1 a. 388; 9.39.2 a. 385; 10.10.10, a. 365, e 17 a. 382; 12.1.15, a. 396; 15.2.7 a. 397; 16.2.35 a. 405; 16.8.5 a. 335 e 7 a. 357; 16.11.1 a. 399.

leggere l'*interpretatio* a Brev. 9.6.1 = C.Th. 9.9.1 notando che, mentre l'*interpretatio* oltre a limitarsi a descrivere la fattispecie ed indicare le pene, come accade nei passi analoghi delle *Pauli Sententiae*¹⁵ elimina la parte di diritto transitorio, invece l'annotazione posta a margine nel manoscritto *Vat. Reginae* 860 è solo esplicativa¹⁶. Anche la non breve *interpretatio*¹⁷ all'ampia Nov. Maior. 7, articolata in

¹⁵ Su cui vedi, ad esempio, il passo dedicato al *crimen maiestatis*: *Lege Iulia maiestatis tenetur is, cuius ope consilio adversus imperatorem vel rem publicam arma mota sunt exercitusve eius in insidias deductus est, quive iniussu imperatoris bellum gesserit dilectumve habuerit, exercitum comparaverit sollicitaverit, deseruerit imperatorem. His antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur: nunc vero humiliores bestiis obiciuntur vel vivi exuruntur, honestiores capite puniuntur. Quod crimen non solum facto, sed et verbis impiis ac maledictis maxime exacerbatur.* PV 5.31.1. Mentre l'unica *lex* inserita nel corrispondente titolo del C.Th. 9 riguarda solo l'applicabilità della tortura ai processati per *maiestas* e l'accusa da parte di schiavi e liberti.

¹⁶ C.Th. 9.9. *De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt* = Brev. 9.6 c. 1 *Imp. Constantinus A. ad populum. Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum falsae accusationi poena imminet.* 1. *Ante legem nupta tali consortio sequegetur, non solum domo, verum etiam provinciae communionem privata, amati abscessum defleat relegati.* 2. *Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris.* 3. *Successio autem mulieris ab intestato vel filiiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur.* 4. *His ita omnibus observandis et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit.* 5. *Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictas successionis heredes.* 6. *Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt.*

Interpretatio: *Si qua ingenua mulier servo proprio se occulte miscuerit, capitaliter puniatur. Servus etiam, qui in adulterio dominae convictus fuerit, ignibus exuratur. In potestate habeat huiusmodi crimen quicumque voluerit accusare. Servi etiam aut ancillae si de hoc crimine accusationem detulerint, audiantur: ea tamen ratione, ut, si probaverint, libertatem consequantur, si fefellerint, puniantur. Hereditas mulieris, quae se tali crimine maculaverit, vel filiis, si sunt ex marito suscepti, vel propinquis ex lege venientibus tribuatur.*

Antiqua Summaria: 1 *praecipit ut mulier ingenua seu nobilis quae se servis coniunxerunt legibus puniendas nec eosdem dici liberos quos genuerunt quibus turpitudine materna uel paterna dedecoris uulnus infixit.* 5. *commemorat ut si uterque mortui fuerint sint filii a culpa liberi et liceat eis in successione parentum ad hereditatem venire. hoc ante stius legis sanctionem post constitutionem iubet occidi.*

¹⁷ Nov. Maior. 7 (458 Nov. 6) = Brev. 1, *Interpretatio: Lex haec Maioriani de curialibus quae custodienda sint evidenti observatione constituit, ut infra triginta tantummodo annos, sicut lex de omnibus dudum lata testatur, ad ordinem suum, quem deseruerint, curiales debe-*

ben 16 paragrafi, è una limpida sintesi del complesso testo normativo, eliminate tutte le norme di diritto transitorio, dettate per regolarne la prima applicazione.

Diversa funzione hanno le *interpretationes* alle *Pauli Sententiae*, molto meno numerose e ritenute espressione di una cultura giuridica di livello nettamente in-

ant revocari. Nam de collegiatis illa specialiter custodiri confirmat, quae lex in Theodosiani codicis corpore scripta declarat. Itaque praecepit, ut, si curialem cuiuscumque possessionis actor domino nesciente susceperit, et non transacto anno ad civitatem curiae, cui debetur; fecerit revocari, si ingenuus fuerit is ipse actor, in collegio deputetur, si servus, fustibus verberetur. Nam si cum conscientia domini curialem ultra anni spatium tenere praesumpserit et non ordini suo, sicut dictum est, post annum sine mora reddiderit, noverit ipsum praedium, in quo inventus fuerit curialis, se dominus praedii perditurum. Filia vero curialis, si aut servo aut actori aut procuratori sese coniunxerit aut dominus agri iunctam esse permiserit et non post anni spatium curiae fuerit restituta, illa quidem continuo parentibus curialibus in hereditatem successura reddatur, quia per eam, si se curiali iunxerit, ordo poterit reparari. Ille vero, cuius contubernio curialis filia fuerit maculata, si colonus est, collegio deputetur, si vero servus fuerit, inter tormenta deficiat. Filia vero curialis, si civitatis suae curialem accipere noluerit maritum et suam deserens ad aliam se contulerit civitatem, quartam portionem ordini curiae suae, quem despexit, de facultatibus suis cogatur inferre, ad illam civitatem sine dubio, in quam se transtulit curialis filia, si curialem maritum acceperit, curiales sine dubio paritura. Si autem curialis vel incorporatus, nolentes esse quod nati sunt, clerici esse voluerint et in quocumque officio ante diaconatum fuerint constituti, ad originis suae officium sine dilatione aliqua revocentur. Si vero iam diaconus aut presbyter aut certe episcopus fuerit ordinatus, sive munia sua solverit sive non solverit, de patrimonio suo nihil alienare praesumat. Qui si masculini sexus filios vel propinquos habuerit, quibus tantum personis curiae necessitas ut observari possit inponitur, illis statim medietatem de facultatibus suis dare non differat, medietatem sibi ad usumfructum retineat. Quod si aut filios aut propinquos virilis duntaxat sexus non habuerit, sed filias habeat, quas lex a necessitate publica facit alienas, tunc eis sex uncias bonorum suorum tradat, si tamen curiales maritos acceperint, per quos et necessitas publica possit impleri et ex quibus nati curiales merito appellentur. Quod si curialibus non fuerint copulatae, curialis praedicti patrimonium ad civitatis suae ordinem pertinebit. Si quis vero de his, quos superius diximus sine excusatione honoris debere ad suum ordinem vel originem revocari, ad ecclesiae saepta confugerit, archidiaconus teneatur, ut eum debeat praesentare. Sane si quis curialem latentem sub aliqua commodi intercessione vendiderit, qui eum magis debuit revocare, noverit se capitali supplicio puniendum. Iubentur etiam curiales, ut praedia urbana vel rustica sine decreti interpositione non vendant, nisi potestatibus referatur, quia vendendi arta necessitas imminet curiali. Mancipia autem distrahendi sine decreto habeat liberam potestatem, dummodo quinque priores curiae testes in ea venditione subscribant. Nam et hoc curialibus voluit esse consultum, ne aut hi, qui revocantur ad curiam, aut illi, qui in gravi culpa tenentur obnoxii, tam facile tormenta sustineant, nisi ad potestatem dignissimam sub fideiussionis vinculo dirigantur, ut ipse de eorum factis possit ferre sententiam nec ut ordo curiae pro unius culpa multam excipiat, nisi tantum is qui probatur obnoxius. Nam nec in his rebus, unde aliqua iudici per sportulam conferuntur, curiam praecepit sentire dispendia. Reliqua vero pars legis interpretata non est, quia haec, quae continet, usu carent, et certe ad intelligendum non habentur obscura.

feriore¹⁸: esse appaiono rivolte a pratici del diritto che devono operare in quel contesto economico-sociale, ai quali dunque è opportuno illustrare gli eventuali mutamenti avvenuti nella prassi e per i quali il linguaggio delle *Sententiae* può talvolta apparire troppo sintetico e oscuro.

Dato da sottolineare è che gli autori delle *interpretationes* trattano al pari delle *leges* i testi tratti dalle *Pauli Sententiae*; l'equiparazione fra le *Pauli Sententiae*, unica opera giurisprudenziale utilizzata, e le *leges* è, come noto, già presente nella *Collatio veteris cuiusdam iurisconsulti*.

Tuttavia, concludendo sulle *interpretationes*, è più interessante sottolineare che i redattori della raccolta hanno inserito le *interpretationes* a pieno titolo, insieme alle *leges*, e ai passi tratti dalle *Pauli Sententiae* ed il *Commonitorium* riconosce loro la medesima autorità: ciò corrisponde pienamente ad un principio fondamentale nella cultura giurisprudenziale romana, ben espresso in modo sintetico dal notissimo passo di Giuliano inserito nei *Digesta* giustinianeï:

Et ideo de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est¹⁹.

È noto che, ad esempio, in alcune epitomi del *Breviarium* e nel *Liber iudiciorum* sono riprese le *interpretationes*, preferendole al testo base.

Contenuto della raccolta: *Inf. a Brev. 1.4.1*

Quanto al contenuto del *Breviarium*, l'autore del *Commonitorium*, mentre precisa che le *leges* provengono *de Theodosiano*, è molto vago sulle *species iuris* e sui *diversis libris* da cui sarebbero state operate le scelte. Indicazioni specifiche su come è stata composta la parte dedicata al *ius* si trovano, invece, nell'*interpretatio* a *Brev. 1.4.1 = C.Th. 1.4.3*²⁰:

¹⁸ Vedi diffusamente, più oltre in questo stesso volume, il contributo L. ATZERI, *Le Pauli Sententiae* cit., 55 e ss.

¹⁹ D. 1.3.11 Iul. 90 dig.

²⁰ C.Th. 1.4.3: *POST ALIA* Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirma-

Int.: Haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant, hoc est, Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani, Modestini, Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli: quorum si fuerit prolatae diversae sententiae, ubi maior numerus unum senserit, vincat. Quod si forsitan aequalis numerus in utraque parte sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua Papinianus cum aequali numero senserit: quia ut singulos Papinianus vincit, ita et cedit duobus.

Scaevola, Sabinus, Iulianus atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur, sed in praefatorum opere tenentur inserti. Gregorianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeteriit, quia suis auctoritatibus confirmantur ex lege priore sub titulo de constitutionibus principum et edictis. Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus.

Sono di particolare interesse le due ultime frasi: la prima testimonia in modo certo di essere parte di un' *interpretatio*, successiva alla conoscenza del *Codex Theodosianus* in Occidente, ma precedente alla redazione del *Breviarium*, perché, dopo aver aggiunto all'elenco dei giuristi i nomi di Gregoriano e di Ermogeniano, certamente in adesione alla prassi corrente, giustifica il silenzio in proposito della legge del 426, nel testo riportato in Brev. 1.4.1, affermando che l'autorità a questi autori era stata riconosciuta da una legge *priore*, inserita nel titolo *de constitutionibus principum et edictis*: probabilmente si tratta di C.Th. 1.1.5²¹, peraltro non conservata nel corrispondente titolo del *Breviarium*²².

La preoccupazione di dare una spiegazione a quella che appare una mancanza nel testo legislativo, potrebbe lasciare immaginare che l'autore serbasse il ricordo della presenza dei nomi di questi due giuristi nel testo della legge licenziata dalla cancelleria di Ravenna nel novembre 426 e di certo tempestivamente conosciuta in Gallia.

ri. Ubi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. ET CETERA.

²¹ *Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Ad senatum. Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Dat. VII K. April. Constantinopoli Florentio et Dionysio cons.*

²² Le prime tre *leges* di C.Th. 1. 1 sono conservate solo dai manoscritti del *Breviarium*; la c. 5 (a. 435) è tradita solo dal manoscritto Taurinense, è leggibile l'ultima parte della c. 4 (a. 429), il cui testo peraltro è conservato dal manoscritto Ambrosiano nella parte in cui è riprodotto il verbale della seduta in cui il *Codex Theodosianus* è stato presentato al Senato romano. Non possiamo quindi sapere se in questo titolo del *Codex* fosse compresa un'altra costituzione, relativa alle opere di Gregoriano ed Ermogeniano precedente al 426. Tuttavia, pare che in C.Th. 1.4.3, così come è stato riconfermato quanto già statuito a proposito delle *Notae* a Papiniano ed alle *Pauli Sententiae*, sarebbe stato normale confermare una precedente legge sui due codici Diocleziane.

Effettivamente, sembra piuttosto singolare che le opere di Gregoriano ed Ermogeniano, certamente utilizzate anche nella prassi giudiziaria, non compaiano in alcuno dei frammenti pervenutici della legge ravennate e quindi l'ipotesi che i loro nomi fossero inseriti dopo l'inciso *Pauli quoque sententias semper valere praecipimus*, che chiude il brano conservato in Brev. 1.4.1, appare in qualche modo plausibile²³.

Necessariamente doveva esserci una qualche cesura fra l'elenco dei giuristi e il riferimento a Gregoriano ed Ermogeniano, perché le regole dettate per le opere dei primi non possono valere per quelle degli ultimi due non solo per ragioni cronologiche, ma anche perché esse non contengono *responsa*, opinioni di giuristi, ma esclusivamente provvedimenti delle cancellerie dei principi. Correttamente, tuttavia sono legittimamente considerate, in Occidente, opere giurisprudenziali, che si inseriscono in una serie abbastanza ampia di opere analoghe a noi note solo per pochi frammenti conosciuti perché utilizzati nei *Digesta* giustiniane²⁴. Infatti, anche se l'attività personale del giurista si limita solo alla scelta dei testi da inserire nella raccolta e alla decisione della loro collocazione sistematica, essa è comunque fondamentale, paragonabile a quella svolta dai commissari preposti alla redazione del *Codex Theodosianus* e poi dei codici Giustiniane²⁵.

I motivi che avrebbero indotto i compilatori teodosiani ad operare il taglio qui ipotizzato sarebbero tuttavia diversi da quelli adombrati nell'*interpretatio*, perché proprio il testo di C.Th. 1.1.5, conservato dal verbale della riunione del Senato romano tradito dal manoscritto Ambrosiano²⁵, mostra in modo incontrovertibile che, solo tre anni dopo la legge ravennate, i due codici Diocleziane²⁵, indicati specificamente come *codices*, nelle cancellerie di Costantinopoli nel 429 non sono considerati opere giurisprudenziali, ma raccolte di *leges* imperiali. Infatti già all'inizio essi sono indicati a modello per il primo redigendo codice (raccolta delle *leges* da Costantino in poi) e soprattutto, allorché è annunciato il progetto del secondo codice, quello *magisterium vitae*, sono accomunati al primo codice, che si prevede sia già completato, quali fonti dei materiali da utilizzare: *Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, ...*

Nelle cancellerie di Costantinopoli si continuò ad utilizzare i due codici a completamento del *Codex Theodosianus*, ricorrendo solo in seconda battuta alle opere giurisprudenziali, come è testimoniato dal *Codex repetitae praelectionis*, in cui numerosi titoli, assenti nel *Codex Theodosianus*, sono composti da frammenti di costituzioni, prevalentemente *rescripta*, tratti dai codici Diocleziane²⁵, talvol-

²³ Vedi quanto detto nella nota precedente.

²⁴ Vedi M.U. SPERANDIO, *Il Codex Gregorianus* cit., 87 ss.

²⁵ Inserito in C.Th, 1,4,5 nell'ed. Mommsen del *Codex Theodosianus*.

ta conclusi da una o più *leges* date da Giustiniano durante la compilazione dei *Digesta* o poco prima.

I compilatori del *Novus Codex*, infatti, seguendo le istruzioni ricevute, attinsero solo agli archivi delle cancellerie: non si preoccuparono delle scuole, e quindi per garantire, almeno in linea di massima, una qualche autosufficienza del *Novus Codex* (all'epoca previsto quale unico nuovo testo normativo per l'impero), per colmare le evidenti lacune del *Theodosianus*, utilizzarono largamente i materiali normativi contenuti nei due codici Diocleziane, mentre i compilatori del *Breviarium* avevano preferito utilizzare le *Sententiae* di Paolo e l'*Epitome Gaii*.

La seconda frase dell'*interpretatio*, certamente aggiunta dalla mano dei redattori del *Breviarium*, chiarisce i criteri posti alla base delle scelte da loro operate; scelte che hanno privilegiato, fra i diversi giuristi citati, le opere di Gregoriano, Ermogeniano, Gaio, Paolo e Papiniano. Pare opportuno notare che in questa frase i redattori del *Breviarium*, nell'elencare i giuristi, le cui opere avrebbero utilizzato, indicano i loro nomi e non i titoli delle opere, quasi fosse ormai ovvio che se si parlava di Gregoriano ed Ermogeniano si alludeva alle loro raccolte di *constitutiones*, se di Gaio, alle *Institutiones*, se di Paolo, alle *Sententiae*. Ma il dato più notevole è l'ordine secondo cui si susseguono i nomi, diverso da quello adottato nella redazione del *Breviarium*. Nel *Breviarium*, infatti, Gaio e Paolo precedono, non seguono, Gregoriano e Ermogeniano.

L'osservazione non è priva di valore: nell'*interpretatio* si prevede il normale percorso che ancor'oggi compie un giurista che voglia individuare correttamente la norma da applicare per la soluzione di un caso concreto: la sua ricerca procederà dalla legge più recente per risalire, se necessario, ad una precedente; dalla norma speciale alla norma generale. Questo, del resto, è il criterio ordinante dato ai compilatori teodosiani in C.Th. 1.1.5, per comporre il *Codex magisterium vitae: Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius,...* E proprio l'impossibilità di seguire quest'ordine fu uno dei motivi del fallimento del progetto²⁶. Nel *Breviarium*, è invece seguito il criterio proprio dei corsi di studio delle scuole di diritto dell'impero, nella consapevolezza che per leggere e comprendere le leggi imperiali è necessario possedere una certa quantità di descrizioni definitorie, una griglia concettuale ed un qualche criterio ordinante, strumenti tutti non offerti dalle raccolte di costituzioni imperiali, ma dalle opere giurisprudenziali scritte a scopo didattico-pratico. Così infatti le *Institutiones* di Gaio, in forma epitomata e prive della parte dedicata alle *actiones*, cioè depurate

²⁶ Sul punto mi permetto di rinviare a quanto detto in *Lezioni di Storia del diritto romano*, Bologna, 2002, 233, e più recentemente in *Principi di diritto privato romano. Introduzione metodologica agli studi giuridici*, Torino, 2020, 175 e, più ampiamente, in *Costituzione e Diritto nella storia di Roma*, Torino, 2020, 306-308.

di tutto ciò che era ormai inutile,²⁷ precedono passi scelti delle *Pauli Sententiae*, opera che appartiene al momento conclusivo dell'esperienza della giurisprudenza classica, utilizzata soprattutto nella pratica perché offre un panorama tendenzialmente completo dell'ormai stabilizzato diritto nell'ultimo principato (comprende infatti anche il diritto penale) e risulta utile a completare le numerose lacune proprie del *Codex Theodosianus*, dovute al fatto che in diversi settori gli imperatori del quarto e quinto secolo non ebbero occasione di intervenire con *leges generales*. Coerentemente, dunque, le opere di Gregoriano ed Ermogeniano sono compulsate solo alla fine ed il loro contributo è limitato perché le materie trattate nei *rescripta* e *decreta* in essi raccolti erano già state analizzate nei passi tratti dalle *Pauli Sententiae* o nell'*Epitome Gai*.

A proposito del contenuto del *Breviarium*, pare necessario sottolineare che nella parte riservata alle *leges* tratte dal *Codex Theodosianus* mancano tutte le norme che riguardano l'aspetto squisitamente pubblicistico del governo e l'assetto fiscale. Quando sono conservate norme tratte da titoli del *Codex Theodosianus*, che siamo usi dire siano su tematiche pubblicistiche, si tratta in realtà di *leges* che riguardano sempre i singoli: i loro diritti e i loro comportamenti. Già in un precedente incontro di Ravenna Capitale si è notato la veramente minima utilizzazione di *leges* comprese nei libri X-XVI del *Codex Theodosianus*, fatta eccezione per quelli dei titoli del libro XI dedicati alla tematica processuale²⁸. Non pare quindi necessario soffermarsi su questo punto, ma, piuttosto, a titolo di esempio, ricordare il libro IX, conservato pressoché integro nel manoscritto *Vat. Reg. 860* e ampiamente rappresentato nel *Breviarium*²⁹, dove però mancano completamente i titoli 9.2 *De exhibendis vel transmittendis reis*; 9.4 *Si quis imperatori maledixerit*; 9.5 *Ad legem Iuliam maiestatis*; 9.17 *De sepulchri violati*; 9.23 *Si quis pecunias conflaverit vel mercandi causa transtulerit aut vetitas contrectaverit*; 9.26 *Ad legem Iuliam de ambitu*; 9.28 *De crimine peculatus*; 9.44 *De his, qui ad statuas confugiunt*. Peraltro alcuni di questi titoli, primo fra tutti quello *Ad legem*

²⁷ Per fare solo un esempio fra i tanti, si può ricordare l'eliminazione del passo G.I. 3.146 in cui Gaio discute i dubbi se il contratto fra il *lanista* e l'organizzatore dei giochi, avente ad oggetto i gladiatori, debba essere considerato una *locatio-conductio* o una *emptio-venditio*; la soluzione proposta è del tutto peculiare e ben diversa da quella offerta per gli altri casi esemplificati e, tuttavia, il passo è stato eliminato perché, ovviamente, i giochi gladiatori non si tengono più.

²⁸ Vedi G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Ciò che resta dei libri 1,6, 10-15 del Codex Theodosianus nel Breviarium Alarici*, in *Ravenna Capitale, Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII. In memoria di Giovanna Mancini* (a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI), Santarcangelo di Romagna, 2017, 6 e ss.

²⁹ Sono conservate 90 *leges* sulle 393 presenti nel libro IX dell'ed. Mommsen.

Iuliam maiestatis, sono presenti nelle *Pauli Sententiae*, ove, a differenza di quel che accade nel *Codex*, sono offerte le descrizioni dei crimini in essi considerati³⁰.

Diversi sono i motivi che portarono all'esclusione dei titoli 9.30 *Quibus equorum usus concessus est aut denegatus* e 9.31 *Ne pastoribus dentur filii nutriendi*; 9.32 *De Nili aggeribus non corrumpendis* contenenti *leges* il cui ambito di applicazione è territorialmente ben determinato (zone dell'Italia e dell'Egitto).

Inoltre è opportuno notare che del titolo 9.14 *Ad legem Corneliam de sicariis* manca l'ultima costituzione, la famosa *lex quisquis*³¹, che nel *Codex repetitae praelectionis* verrà spostata nel titolo sul *crimen maiestatis*.

Queste osservazioni confermano che nel *Breviarium* sono raccolte le norme di diritto romano utilizzate nella Gallia meridionale, custodite nei Vescovadi e nelle Abazie, insegnate nelle scuole. Anche la particolare attenzione prestata nel *Breviarium* alle *leges* più recenti, comprese le orientali, relative a tematiche successorie³², è coerente con lo specifico interesse che, per questi temi, hanno le sedi episcopali e le Abazie di credo niceno, vista la frequenza di disposizioni di ultima volontà a loro favore.

Pretesa 'esaustività' del *Breviarium*

Veniamo ora alla clausola finale del *Commonitorium*, che tanto ha fatto discutere:

Et ideo secundum subscriptum librum, qui in thesauris nostris habetur, oblatum librum tibi pro distringendis negotiis nostra iussit clementia destinari, ut iuxta eius seriem universa causarum sopiatur intentio: nec aliud cuilibet aut de legibus aut de iure liceat in disceptationem proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis

Aniani manu, sicut iussimus, ordo complectitur. Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex necque iuris formula proferri vel recipi praesumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum pertinere noveris facultatum. Hanc vero praeceptionem directis libris iussimus adhaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat.

Sicuramente questa norma, che – come già accennato – riecheggia la norma analoga, ma più precisa e corretta contenuta nella Nov. Th. 1³², è mal scritta: è infatti evidente il suo carattere di norma ideologica e propagandistica, piuttosto

³⁰ Vedi ad esempio il passo sul *crimen maiestatis* conservato dal *Fragmentum Leidense* di Paolo (B.P.L. 2589) recepito in parte in PSV 5.31 già ricordato *supra* xi e nt. 9.

³¹ C.Th. 9.14.3 (a. 397) = C. 9.8.5.

³² La *Novella* è molto chiara nel precisare che il vincolo ad usare esclusivamente i testi del *Codex* è limitato alle *leges generales datae* nel periodo compreso fra il regno di Costantino e

che destinata ad essere concretamente applicata: di questo si deve tener conto nel leggerla, ricordando anche che il carattere di 'esaustività' è stato utilizzato e valorizzato in riferimento ai Codici moderni.

Invero non pare possibile che Alarico II abbia inteso impedire l'uso nei tribunali del regno delle leggi 'date' dai re visigoti in precedenza³³ così come di quelle future. Quindi tutt'al più potrebbe intendersi che sia penalmente sanzionato il *comes* visigoto che permetta siano invocate nei tribunali della sua giurisdizione norme romane in una versione diversa da quella recepita nel *Breviarium*. Ciò è comprensibile, ma non è quello che è scritto e, comunque, risulterebbe di difficilissima applicazione.

In realtà sappiamo che alcune norme romane, non comprese nel *Breviarium*, furono applicate nella prassi del regno visigoto: ad esempio, il *Liber iudiciorum* contiene un esplicito riferimento alla *Novella* 1 di Antemio (a. 468), non conservata nel *Breviarium*, che estende al matrimonio con il proprio liberto il divieto sancito dalla legge di Costantino, poco sopra esaminata, in relazione al matrimonio o relazione *more uxorio*, fra la *domina* ed il proprio schiavo³⁴.

Certamente quanto disposto dal *Commonitorium* è stato, ovviamente, del tutto ignorato negli ampi territori, sempre rimasti estranei al regno visigoto; territori in cui il *Breviarium* è stato in concreto e molto a lungo utilizzato fino all'VIII secolo e anche oltre.

Conclusioni

Proprio l'ampia diffusione del *Breviarium* testimonia che i popoli residenti in quei territori consideravano il suo contenuto diritto romano, quale all'epoca era conosciuto, studiato ed applicato. I numerosi manoscritti che integrano il testo del *Breviarium* con *leges* tratte da copie dal *Codex Theodosianus* integro, o con passi

l'anno di pubblicazione; fatta eccezione per le tipologie espressamente indicate nella stessa *Novella*, le *leges* non presenti nel *Codex* devono ritenersi abrogate.

³³ Non è infatti possibile pensare che egli abbia voluto non più applicabile nei tribunali del *regnum* il cosiddetto *codex Euricianus*.

³⁴ Il *Liber iudiciorum* fa una sintesi estrema del combinato disposto di Brev. 9.6.1 = C.Th. 9.9.1 e *Novella Anthemi*, i cui testi sono riprodotti *supra* in nt. 16. L. Visig. 3.2.2. *Si mulier ingenua servo vel liberto proprio sese commisceat. Si ingenua mulier servo suo vel proprio liberto se in adulterio miscuerit aut forsitan eum maritum habere voluerit et ex hoc manifesta probatione convincitur, occidatur; ita ut adulter et adultera ante iudice publice fustigentur et ignibus concrementur*: Il dato più interessante è che questo passo è contrassegnato dall'indicazione *Antiqua*, che caratterizza le norme che il *Liber* ripete, traendole da leggi precedenti o quanto meno da una prassi considerata pacifica. Ciò attesta che il disposto della Nov. Anth. 1 è stata applicata nel regno visigoto dopo la pubblicazione del *Breviarium* e molti anni prima della redazione del *Liber iudiciorum*.

delle *Pauli Sententiae* in esso non presenti (i cosiddetti *codices aucti*), provano in modo certo che queste popolazioni ritenevano di utilizzare un compendio di diritto proprio, quindi integrabile con norme ad esso omogenee da loro utilizzate nella prassi e non riconoscevano in esso specifici e significativi apporti della cultura o prassi propria del popolo visigoto, naturalmente estranei alla loro cultura. Il *Breviarium* fu dunque largamente utilizzato nella prassi perché strumento di agevole consultazione e idoneo a rispondere alle esigenze di quei contesti economico-sociali.

Perciò, ricordando come all'inizio dello stesso anno 506, Alarico II, che in precedenza aveva tenuto comportamenti ostili ai romani di credo niceno, aveva richiamato dall'esilio Cesario, vescovo di Arles, e gli aveva permesso di convocare il concilio di Adge, pare di poter concludere che egli abbia voluto un'operazione espressamente ideologica e propagandistica per garantirsi l'appoggio dei romani residenti nel suo regno, riconoscendo ufficialmente la validità del loro diritto, peraltro contemporaneamente affermando solennemente che i romani facevano parte del 'suo' popolo.

Egli, dunque, avrebbe semplicemente chiesto a giuristi romani di fornirgli un compendio ordinato del diritto romano effettivamente utilizzato e, ricevutolo, su di esso ha posto il proprio sigillo.

Questa iniziativa, assunta probabilmente a fronte delle pressioni dei Franchi convertiti al credo niceno, non ottenne i risultati sperati: infatti Alarico verrà irrimediabilmente sconfitto solo l'anno seguente, morendo in battaglia e, a seguito della sconfitta, il regno visigoto perse gran parte del territorio occupato in Gallia, consolidando poi il suo potere nella penisola iberica ove fu certamente in vigore il *codex Euricianus*, redatto alla fine del V secolo, pochi decenni prima del *Breviarium*, a noi noto solo per pochi frammenti, fino all'entrata in vigore nel 654 del *Liber iudiciorum*.